



PG/2012/93982 / cp

Venezia, 01/03/2012

Responsabile del Procedimento: M. D'Este

Responsabile dell'Istruttoria: C. Perale

Oggetto: Disposizioni operative per titolari licenza/autorizzazione trasporto persone ai sensi degli artt. 10 e 19 Reg. Com.le alla L.R.n°63 del 30.12.1993 – Sostituzione temporanea natante per avaria/nanutenzione.

IL DIRETTORE

Premesso che, il vigente Regolamento Comunale alla L.R. 63/93,

- art. 10 (Modalità di esercizio del servizio di taxi acqueo) prevede al comma 9° "... omissis ... I natanti di cui al presente articolo, indicati nella licenza possono essere sostituiti in via definitiva o temporanea ... omissis ... La sostituzione temporanea del natante, è ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria ed opportunamente documentata; la sostituzione va preventivamente comunicata all'ufficio di cui al comma precedente, il quale provvederà al contestuale rilascio di un nulla osta temporaneo, per il solo periodo di fermo del natante. *Nel caso di avaria in giorni festivi o in orario di chiusura dell'ufficio competente la relativa comunicazione dovrà comunque essere preventivamente trasmessa a mezzo e-mail, fax o telegramma e successivamente integrata da idonea documentazione attestante lo stato di avaria il primo giorno di apertura dell'ufficio, ai fini del rilascio del nulla osta.*"
- art. 19 (Sostituzione natante) prevede al comma 1° "L'autorizzazione comunale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è riferita ad un singolo natante specificamente indicato nell'autorizzazione stessa, il quale può essere sostituito in via definitiva o temporanea" e ... omissis ... comma 3° "La sostituzione temporanea del natante, ammessa nel solo caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentate, dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio di cui al comma precedente, il quale provvederà al contestuale rilascio di un nulla osta temporaneo, per il solo periodo di fermo del natante".

Preso atto che il Regolamento Provinciale per il coordinamento della Navigazione Locale nella Laguna Veneta prevede:

Art. 28. Documenti di bordo

"... omissis ... 2. La licenza di navigazione delle unità adibite ad uso di terzi, ove prevista, è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dall'autorità competente al rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione prescritta per l'esercizio del servizio. Il titolo amministrativo deve essere rilasciato in capo al proprietario dell'unità, o dell'armatore se diverso. Sulla licenza di navigazione e nei registri di iscrizione dell'unità vengono riportati gli estremi del titolo.

Art. 29. Comunicazione tra gli uffici.

"... omissis ... 2. L'autorità che ritira il provvedimento in base al quale è stata rilasciata la licenza di navigazione provvede a darne immediata comunicazione all'ufficio presso i cui registri l'unità interessata è iscritta, per il conseguente ritiro della licenza di navigazione: l'ufficio comunica all'autorità i termini in cui ha provveduto."

Sentita in merito la Capitaneria di Porto di Venezia;

A seguito di quanto sopra esposto

DISPONE

- che, nel caso di avaria/manutenzione di natanti (immatricolati dopo il 1998 e comunque con annotazioni presenti in licenza di navigazione) iscritti in atto autorizzatorio di cui agli artt. 8 e 14 del Regolamento Comunale alla L.R. 63/93, i titolari devono procedere alla restituzione della licenza di navigazione e ruolino di equipaggio (dell'unità sostituita che si trova in cantiere) ai competenti Uffici della Capitaneria di Porto di Venezia;
- che nell'eventualità che gli uffici marittimi dovessero risultare chiusi, la documentazione di cui sopra deve invece essere tenuta a bordo dell'unità sostituita ai fini dell'eventuale esibizione alle forze dell'ordine che ne richiedessero la visione;
- che il nulla osta alla sostituzione che verrà rilasciato dal competente Ufficio Comunale, verrà trasmesso per conoscenza agli uffici della Capitaneria.

Il Direttore
Ing. Franco Fiorin